ORDINANZA DELLA CORTE

28 novembre 1996 *

Nel procedimento C-277/95 P,

Erika Lenz, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, e **Volker Lenz**, figlio della stessa, entrambi residenti in Osnabrück (Germania), con l'avv. Jürgen Schacht, del foro di Amburgo, Schlüterstraße 22 III,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 14 giugno 1995, nelle cause riunite T-462/93, T-464/93 e T-470/93, Lenz/Commissione (non pubblicata nella Raccolta),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Curall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Bertrand Wägenbaur, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori J. L. Murray (relatore), presidente di sezione, C. N. Kakouris e P. J. G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 agosto 1995, la signora Erika Lenz e il signor Volker Lenz hanno proposto un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 giugno 1995, cause riunite T-462/93, T-464/93 e T-470/93, Lenz/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), nella parte in cui non statuisce sulla dichiarazione di ricusazione di un giudice e dichiara irricevibile il ricorso per risarcimento dei danni. In subordine, i ricorrenti hanno domandato alla Corte di emettere una sentenza in contumacia.

2 La signora Erika Lenz è un'ex dipendente della Commissione. Essa fruisce, per il tramite dell'iscrizione di suo marito, signor Manfred Lenz, dipendente della Commissione, della tutela del regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee (in prosieguo: il «regime comune»).

3 Il signor Volker Lenz è figlio dei coniugi Lenz e, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), rientra anch'egli, in qualità di assicurato, nel regime comune.

4 Risulta dall'ordinanza impugnata che la signora Erika Lenz si assoggettava, tra l'ottobre 1977 e l'agosto 1980, a un trattamento ginecologico a Bruxelles allo scopo di avere un secondo figlio (punto 3). Su richiesta del marito, l'ufficio di liquidazione rimborsava la totalità di tali spese mediche, a causa dell'esistenza di una malattia grave ai sensi del punto IV, n. 1, dell'allegato I della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura») (punto 4). Tra il 1984 e il 1991 la signora Erika Lenz faceva redigere diverse perizie ginecologiche, tutte concludenti nel senso che gli interventi subiti avevano arrecato pregiudizio alla sua salute e, in particolare, avevano causato la sua sterilità (punto 5). Il 18 agosto 1988 i coniugi Lenz denunciavano al Tribunal correctionnel di Bruxelles due medici per lesioni personali, sostenendo che i trattamenti effettuati da questi ultimi avevano causato la sterilità della signora Erika Lenz. Il 6 ottobre 1990, la Procura di Bruxelles chiedeva l'archiviazione del procedimento, poiché l'azione era prescritta dal 1° agosto 1983. Con ordinanza 19 aprile 1991, il Tribunal correctionnel di Bruxelles accoglieva tale domanda (punto 6).

5 Per quanto riguarda il signor Volker Lenz, egli era sottoposto, secondo l'ordinanza impugnata, a cure mediche tra l'ottobre 1977 e il novembre 1983, per un'infiammazione delle vie respiratorie, da un medico che aveva cominciato un trattamento del sistema immunitario (punto 7). Su richiesta del padre, l'ufficio liquidatore rimborsava tutte le spese occasionate da questo trattamento per il periodo 1977-1982, a motivo dell'esistenza di una malattia grave ai sensi del punto IV, n. 1, dell'allegato I della regolamentazione di copertura (punto 8).

6 Nel febbraio 1985 il signor Manfred Lenz informava la Commissione che egli sospettava il medico curante di essersi reso responsabile di truffa e di avere effettuato trattamenti medici illeciti (punto 9). Con lettere 21 e 26 febbraio 1985 la

Commissione rispondeva al signor Manfred Lenz che trattavasi di questione privata e che era a lui che incombeva l'onere, qualora lo desiderasse, di promuovere azione giudiziaria nei confronti del medico (punto 10). Il 28 febbraio 1986 i genitori del signor Volker Lenz sporgevano denuncia nei confronti di tre medici per lesioni personali, falsificazione di documenti ed altri reati. La procura di Bruxelles apriva quindi un'istruttoria penale, nell'ambito della quale i genitori del signor Volker Lenz si costituivano parte civile (punto 11). Con decisione 1° agosto 1989, la Commissione decideva di intervenire nel detto procedimento penale, in qualità di surrogata, per ottenere il rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia, conformemente all'art. 85 bis dello Statuto. A tale decisione non veniva dato seguito a causa di divergenze nella valutazione degli elementi del fascicolo subentrate tra il signor Manfred Lenz e il competente ufficio della Commissione. Quest'ultima rinunciava pertanto ad intervenire. I motivi di tale decisione venivano esposti in due comunicazioni della stessa Commissione al signor Manfred Lenz, datate 29 aprile e 27 maggio 1991 (punto 12). Il 26 ottobre 1990 la Procura di Bruxelles chiedeva l'archiviazione dei procedimenti per lesioni personali, per intervenuta prescrizione, e concludeva per il non luogo a procedere sugli altri punti. Con ordinanza 19 aprile 1991 il Tribunal correctionnel accoglieva le domande della Procura (punto 13).

7 Con lettera 6 maggio 1991, il signor Manfred Lenz domandava alla Commissione di proporre ricorso contro questa decisione del Tribunal correctionnel, il che veniva rifiutato con lettera 27 maggio 1991 (punto 14). Successivamente, con lettera 17 giugno 1991, i due ricorrenti e il signor Manfred Lenz rivolgevano alla Commissione una domanda di assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, una domanda di rimborso delle spese sostenute in occasione dei procedimenti da essi promossi dinanzi ai giudici belgi, nonché una domanda di risarcimento dei danni subiti dalla signora Erika Lenz e dal signor Volker Lenz a causa dei trattamenti medici di cui trattasi e di tutti i pregiudizi da essi derivati (punto 15).

8 Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto,

«Le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Esse risarciscono solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile.

(...)».

9 Nella stessa lettera 17 giugno 1991, i ricorrenti rilevavano che la partecipazione della Commissione ai procedimenti diretti ad ottenere il riconoscimento del loro diritto al risarcimento e all'indennizzo era stata insufficiente nel caso del signor Volker Lenz ed era completamente mancata nel caso della signora Erika Lenz. Essi hanno del pari sostenuto che l'ufficio di liquidazione non aveva controllato gli interventi controversi e, inoltre, aveva rimborsato fatture che non soddisfacevano i criteri normativi di autorizzazione per le prestazioni di cui trattasi (punto 17).

10 Con decisione 30 luglio 1991, la Commissione respingeva le domande dei ricorrenti (punto 19).

11 Il 7 ottobre 1991 i ricorrenti presentavano reclamo contro questa decisione (punto 20). Con lettera 23 marzo 1992, tale reclamo veniva respinto (punto 21).

12 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 giugno 1992, i ricorrenti e il signor Manfred Lenz proponevano un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni con cui la Commissione respingeva la domanda e il reclamo

dei ricorrenti, nonché alla condanna della Commissione al pagamento dei danni. Tale ricorso veniva trasmesso dalla cancelleria della Corte alla cancelleria del Tribunale, dove veniva registrata con il numero T-47/92 (punto 23).

13 Con decisione 18 agosto 1992, il presidente del Tribunale attribuiva la causa alla Quinta Sezione, composta di tre giudici.

14 Il 5 ottobre 1992 i ricorrenti presentavano una domanda, basata sull'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta, in particolare, alla rimessione della causa T-47/92 al collegio giudicante competente, in conformità all'art. 14 dello stesso regolamento. Essi sostenevano al riguardo che, considerata la sua importanza e il fatto che la signora Erika Lenz e il signor Volker Lenz non erano dipendenti comunitari, la causa avrebbe dovuto essere attribuita a una sezione composta di cinque giudici e avrebbe dovuto essere designato un avvocato generale.

15 Con ordinanza 14 dicembre 1992, causa T-47/92, Lenz/Commissione (Racc. pag. II-2523), il Tribunale rigettava queste domande. Esso rilevava, nei punti 29 e 30, che il ricorso aveva per oggetto una controversia tra la Comunità ed uno dei suoi dipendenti ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento di procedura. Secondo il Tribunale, la signora Erika Lenz e il signor Volker Lenz erano familiari del signor Manfred Lenz e nei loro confronti la Commissione aveva degli obblighi solo in ragione dello status di dipendente del signor Manfred Lenz. In ogni caso, qualora il ricorso non avesse avuto ad oggetto una controversia tra la Commissione e un suo dipendente, avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale.

16 Con atto introduttivo depositato il 29 dicembre 1992 nella cancelleria della Corte, la signora Erika Lenz proponeva un ricorso per risarcimento dei danni contro la Commissione, conformemente al combinato disposto degli artt. 215, secondo comma, e 178 del Trattato CEE, poiché quest'ultima sarebbe stata corresponsabile

delle lesioni personali contestate ai medici, avendo il suo ufficio competente rimborsato le spese delle cure senza verificare che queste fossero adeguate dal punto di vista clinico (punto 26).

17 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'8 gennaio 1993, la signora Erika Lenz presentava un secondo ricorso per risarcimento dei danni nei confronti della Commissione, in forza degli artt. 215, primo comma, e 178 del Trattato, per «molestie, denigrazioni, diffamazione, minacce, tolleranza di atti prevaricatori, turbativa della serenità» e per «discriminazione nei confronti di una cittadina non belga della Comunità», nonché per la mancata remunerazione dell'attività dalla stessa ricorrente esercitata tra il 1985 e il 1991 «al fine di delucidare la truffa sugli onorari e la frode sulla cura medica» (punto 27).

18 Con atto introduttivo depositato il 20 marzo 1993 nella cancelleria della Corte, il signor Volker Lenz proponeva un ricorso per risarcimento dei danni nei confronti della Commissione, conformemente al combinato disposto degli artt. 215, secondo comma, e 178 del Trattato, poiché essa si sarebbe resa corresponsabile delle lesioni personali di cui il ricorrente si asseriva vittima, in quanto il suo ufficio competente sarebbe venuto meno ai propri obblighi rimborsando le spese mediche senza verificare che le diagnosi e i trattamenti fossero giustificati dal punto di vista clinico (punto 28).

19 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 15 giugno 1993, i ricorrenti informavano il Tribunale di rinunciare al ricorso nella causa T-47/92. A seguito di tale rinuncia, la causa veniva cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza del presidente della Quinta Sezione 5 luglio 1993 (punto 29).

20 I tre ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia con i numeri C-436/92, C-6/93 e C-79/93 sono stati rinviati al Tribunale di primo grado con ordinanza della Corte 27 settembre 1993, in applicazione della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle

Comunità europee (GU L 144, pag. 21), e iscritti nella cancelleria del Tribunale con i numeri T-462/93, T-464/93 e T-470/93 (punto 30). Essi sono stati riuniti con l'ordinanza impugnata (punto 38) ed assegnati alla Quarta Sezione.

21 Con lettera 2 febbraio 1995, i ricorrenti hanno presentato, in forza dell'art. 16 dello Statuto CE della Corte di giustizia, una dichiarazione di ricusazione del giudice Lenaerts, presidente della Quarta Sezione del Tribunale (punto 39).

L'ordinanza impugnata

22 Nell'ordinanza impugnata, emessa in base all'art. 11 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso che non occorreva pronunciarsi sulla dichiarazione dei ricorrenti relativa alla ricusazione del giudice Lenaerts, presidente della Quarta Sezione del Tribunale (punto 45). Sebbene il presidente del Tribunale avesse ritenuto che non ci fossero elementi che ostassero, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, seconda frase, dello statuto CE della Corte di giustizia, a che il giudice Lenaerts partecipasse al procedimento dinanzi al Tribunale (punto 42), lo stesso giudice aveva chiesto di venire dispensato dalle sue funzioni nelle cause di cui trattasi (punto 43). Con lettera 24 febbraio 1995, il presidente del Tribunale dava seguito a tale richiesta sostituendo il giudice Lenaerts nell'esercizio delle sue funzioni di presidente della Quarta Sezione con il giudice Schintgen, quale giudice più anziano della Quarta Sezione, ai sensi dell'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale (punto 44).

23 In relazione alla ricevibilità del ricorso, il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale una controversia tra un dipendente e l'istituzione alla quale appartiene, vertente sul risarcimento di un danno, rientra, allorché abbia origine nel rapporto d'impiego che vincola l'interessato all'istituzione, nell'ambito dell'art. 179 del Trattato nonché degli artt. 90 e 91 dello Statuto ed esula dalla sfera di applicazione degli artt. 178 e 215 del Trattato (punto 55). Secondo il Tribunale, tale rapporto d'impiego determina anche la situazione delle persone che, attraverso l'iscrizione di un dipendente della Comunità,

fruiscono della tutela del regime comune in qualità di familiari del dipendente stesso (punto 56). Il Tribunale ha quindi considerato che la situazione personale dei ricorrenti nelle cause rientrava nell'ambito delle disposizioni statutarie, dal momento che la signora Erika Lenz e il signor Volker Lenz fruivano, in qualità di assicurati, della tutela del regime comune, attraverso l'iscrizione al detto regime del signor Manfred Lenz, dipendente della Commissione, rispettivamente, marito e padre dei ricorrenti (punto 57).

24 In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che, nell'atto introduttivo nella causa T-462/93, la stessa signora Erika Lenz aveva riconosciuto che si trattava di un comportamento collocantesi nell'ambito del diritto all'assistenza previsto dallo Statuto ed aveva rimproverato alla Commissione la violazione degli artt. 14, 85 e 85 bis dello Statuto. Del pari, nell'atto introduttivo nella causa T-464/93, ella aveva inoltre invocato sia l'art. 215, primo comma, sia l'art. 179 del Trattato (punto 58).

25 Ciò considerato, il Tribunale ha ritenuto che le domande di risarcimento presentate dai ricorrenti non potevano essere esaminate al di fuori delle disposizioni statutarie e che il riferimento agli artt. 178 e 215 del Trattato non poteva sottrarre le controversie all'applicazione delle disposizioni statutarie in materia di ricorso di dipendenti (punto 59).

26 Trattandosi, quindi, di ricorsi ricadenti sotto il disposto dell'art. 179 del Trattato, il Tribunale ha dichiarato che gli artt. 90 e 91 dello Statuto, che istituiscono un procedimento amministrativo previo in materia di contenzioso del pubblico impiego comunitario, avrebbero dovuto essere rispettati in ciascuno dei casi (punto 60). Il Tribunale ha osservato inoltre che, poiché i termini di ricorso sono perentori, spettava ad esso esaminare d'ufficio se fossero stati rispettati (punto 61).

27 A questo proposito, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che le pretese avanzate dai ricorrenti nelle tre cause avevano costituito oggetto di una lettera datata 17 giugno 1991, indirizzata alla Commissione e contenente una domanda di assistenza ai sensi

dell'art. 24 dello Statuto, nonché una domanda di rimborso di talune spese e di risarcimento dei danni che essi ritenevano aver subito, di una lettera della Commissione 30 luglio 1991, in cui questa si rifiutava di accogliere tale domanda, di un reclamo dei ricorrenti 7 ottobre 1991 e di una decisione della Commissione 23 marzo 1992, recante rigetto del detto reclamo. Le stesse pretese hanno costituito oggetto di un ricorso nella causa T-47/92 (punto 62).

28 Il Tribunale ha successivamente rilevato che i ricorsi in esame vertevano sugli stessi fatti ed avevano lo stesso oggetto (punto 63).

29 Infine, esso ha osservato che nelle memorie dei ricorrenti si faceva riferimento, in modo sistematico, al procedimento precontenzioso che aveva preceduto la proposizione del ricorso T-47/92 (punto 64).

30 Ciò considerato, il Tribunale ha dichiarato che il termine per sottoporre le pretese dei ricorrenti al suo esame aveva cominciato a decorrere il 23 marzo 1992, data del rigetto del reclamo dei ricorrenti da parte della Commissione (punto 65), e che questa conclusione non era infirmata né dalla corrispondenza successiva al 23 marzo 1992 tra i ricorrenti e i diversi uffici della Commissione (punto 66) né dal fatto che la Commissione aveva esaminato il merito di questa domanda tardiva (punto 67). Solo l'esistenza di fatti nuovi sostanziali avrebbe potuto giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione divenuta definitiva; ciò non si verificava nel caso di specie (punto 68).

31 Per di più, il Tribunale ha ritenuto che la rinuncia al ricorso T-47/92 non aveva cancellato gli effetti del procedimento precontenzioso che aveva preceduto la proposizione dello stesso. A suo avviso, anche se in via di principio ricevibile dopo una rinuncia agli atti, un secondo ricorso doveva rispettare i termini iniziati a decorrere con il procedimento precontenzioso precedente la proposizione del primo ricorso. In effetti, il principio della certezza del diritto osta a che una parte rinunci agli atti per determinare l'apertura di un nuovo procedimento precontenzioso (punto 69).

32 Poiché i ricorsi nelle tre cause erano stati proposti oltre il termine prescritto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (punto 70), il Tribunale li ha dichiarati irricevibili (punto 71).

I motivi dedotti dalle parti

33 A sostegno delle conclusioni dirette all'annullamento dell'ordinanza impugnata, i ricorrenti sostengono, da un lato, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non accogliendo la loro dichiarazione di ricusazione del giudice Lenaerts e, dall'altro, che le cause di primo grado non dovevano essere esaminate in relazione all'art. 179 del Trattato, cui fa riferimento il Tribunale, ma con riguardo agli artt. 178 e 215, secondo comma.

34 Nell'ambito del primo motivo i ricorrenti fanno valere che il giudice Lenaerts è intervenuto in misura rilevante nel procedimento di primo grado che è sfociato nell'ordinanza impugnata. Essi ritengono inoltre che, poiché la ricusazione è prevista all'art. 16 dello Statuto CE della Corte di giustizia, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla loro dichiarazione in tale ordinanza e che, non tenendo conto del fatto che il giudice Lenaerts si è astenuto, il Tribunale ha contravvenuto alle norme di procedura. In via subordinata, essi sostengono che, in quanto il Tribunale ha tenuto in considerazione il solo argomento relativo alla cittadinanza del giudice Lenaerts, esso ha trascurato uno degli elementi di fatto prospettati dai ricorrenti.

35 Nell'ambito del secondo motivo i ricorrenti ritengono di non poter essere assimilati ai dipendenti delle Comunità e di non essere tenuti a seguire il procedimento amministrativo precontenzioso previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. A questo proposito, essi fanno valere che il riconoscere loro, nella presente sede, uno status giuridico analogo a quello dei dipendenti presupporrebbe che essi godano, in via

generale, di uno status analogo a quello dei dipendenti, con tutti gli effetti giuridici che esso comporta, il che non troverebbe alcun fondamento nella giurisprudenza della Corte. Inoltre, da tale giurispruudenza non può dedursi che l'istituto giuridico del «contratto a favore di terzi» implichi l'integrale assoggettamento dei ricorrenti all'art. 179 del Trattato e agli artt. 90 e 91 dello Statuto.

36 I ricorrenti aggiungono che, in ogni caso, il procedimento amministrativo precontenzioso dinanzi alla Commissione di cui trattavasi nella causa T-47/92 non riguardava né gli illeciti né le omissioni della stessa Commissione che sono stati oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale. Non ci sarebbe quindi stato alcun procedimento amministrativo precontenzioso in relazione all'oggetto della controversia nella sua integralità. Inoltre, il fatto che gli obblighi in materia di tutela e di assistenza siano fondati su elementi che derivano da disposizioni applicabili ai dipendenti comunitari non costituirebbe un criterio per la valutazione degli obblighi che incombono alla Commissione.

37 Nella comparsa di risposta, la Commissione ha concluso per il rigetto del ricorso.

38 In via preliminare, essa rileva che il ricorso costituisce abuso di diritto. Nell'ambito della domanda presentata il 5 ottobre 1992, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, nella causa T-47/92, i ricorrenti e il signor Manfred Lenz hanno contestato la sola competenza della Quinta Sezione, cui la causa era stata assegnata, domandando la rimessione della causa alla Seconda Sezione. Il Tribunale ha respinto questa domanda poiché il ricorso riguardava una controversia tra la Comunità e un suo dipendente nonché i familiari di questo nei confronti dei quali alla Commissione incombevano obblighi per il tramite dello Statuto. Né i ricorrenti né il signor Manfred Lenz hanno proposto ricorso nei confronti di questa ordinanza. Successivamente, i ricorrenti hanno proposto tre ricorsi fondati sul

combinato disposto degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, aventi lo stesso oggetto del ricorso proposto nella causa T-47/92. La Commissione ravvisa in ciò un tentativo dei ricorrenti di eludere la forza di giudicato dell'ordinanza 14 dicembre 1992 che stabilisce la competenza del Tribunale, tentativo reiterato con il ricorso dinanzi alla Corte.

39 La Commissione fa quindi valere che il primo motivo è irricevibile per la mancanza dell'interesse ad agire. L'affermazione secondo cui il giudice Lenaerts avrebbe partecipato all'adozione dell'ordinanza impugnata è priva di qualsiasi fondamento, dal momento che i giudici che vi hanno partecipato sono quelli i cui nomi figurano nell'epigrafe dell'ordinanza impugnata. Peraltro, i ricorrenti hanno già ricusato, con la domanda incidentale presentata il 5 ottobre 1992 nella causa T-47/92, il giudice Lenaerts, a motivo dell'asserita parzialità di quest'ultimo. Ora, i ricorrenti non hanno impugnato questa ordinanza.

40 In relazione al secondo motivo, la Commissione lo ritiene altrettanto irricevibile, in quanto viziato da una contraddizione. A questo proposito, essa sottolinea che, nel sollevare la questione dell'esistenza e dell'ampiezza del loro asserito diritto al risarcimento, i ricorrenti fanno valere il loro status di familiari di un dipendente, coassicurati nel regime comune in funzione del quale godono della particolare tutela e assistenza della Commissione, mentre, nell'affrontare la questione dei rimedi giuridici, essi si considerano come terzi nei confronti della Commissione.

41 La Commissione sostiene inoltre che il ricorso è manifestamente infondato.

42 In relazione al primo motivo, essa ritiene che la dichiarazione di ricusazione è divenuta priva di oggetto a seguito della decisione del presidente del Tribunale di sostituire il giudice Lenaerts con il giudice Schintgen. In ogni caso, detta dichiarazione è priva di fondamento, dato che il giudice Lenaerts non ha partecipato all'adozione dell'ordinanza impugnata.

43 Quanto al secondo motivo, esso è del pari privo di fondamento. La Commissione osserva in proposito che risulta dai diversi ricorsi proposti dinanzi al Tribunale che i ricorrenti hanno agito nella loro qualità di assicurati presso il regime comune per il tramite di un soggetto iscritto e che essi fondano le loro domande di risarcimento sull'assunto che la Commissione e i suoi uffici nonché la cassa di assicurazione malattia avrebbero violato disposizioni dello Statuto o della regolamentazione di copertura relative all'assicurazione malattia dei familiari di un dipendente assicurati per il tramite di quest'ultimo. Ora, risulta da una costante giurisprudenza, cui il Tribunale ha fatto riferimento, che l'art. 179 del Trattato è applicabile per quanto riguarda i ricorsi per risarcimento proposti nei confronti dell'autorità che ha il potere di nomina dai familiari di un dipendente ed aventi ad oggetto disposizioni o norme di esecuzione dello Statuto che riconoscono agli stessi familiari determinati diritti nei confronti della detta autorità. Come ha dichiarato il Tribunale, i ricorsi sono quindi irricevibili per la mancanza di un procedimento precontenzioso che si sia svolto entro i termini previsti dall'art. 90, n. 2, dello Statuto.

Giudizio della Corte

44 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, la Corte può respingerlo in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Sul primo motivo

45 Dall'ordinanza di rinvio si evince che, anche se il presidente del Tribunale aveva ritenuto che nulla ostasse alla partecipazione del giudice Lenaerts al giudizio sui ricorsi dinanzi al Tribunale, questo giudice ha chiesto di essere esonerato dalle sue funzioni in quelle cause e il presidente del Tribunale ha accolto tale richiesta con lettera 24 febbraio 1995, sostituendolo nell'esercizio delle funzioni di presidente della Quarta Sezione con il giudice Schintgen. Così, il nome del giudice Lenaerts non figura nell'epigrafe dell'ordinanza impugnata.

46 Poiché il giudice Lenaerts non ha partecipato all'adozione dell'ordinanza impugnata, i ricorrenti non hanno alcun interesse ad agire in relazione al primo motivo. Questo deve quindi essere dichiarato irricevibile.

Sul secondo motivo

47 Il secondo motivo solleva in realtà la questione della qualità nella quale i ricorrenti hanno agito dinanzi al Tribunale.

48 Nell'ordinanza 14 dicembre 1992, citata, il Tribunale ha dichiarato che la causa T-47/92 riguardava una controversia tra la Comunità ed un suo dipendente, ai sensi dell'art. 12, n. 1, del suo regolamento di procedura, e che i ricorrenti erano familiari del signor Manfred Lenz, nei confronti dei quali la Commissione ha obblighi solo a motivo dello status di dipendente di quest'ultimo.

49 Si pone quindi la questione se, nell'ambito dei ricorsi che hanno dato luogo all'ordinanza impugnata, i ricorrenti fossero vincolati dall'ordinanza del Tribunale 14 dicembre 1992.

50 Occorre osservare, al riguardo, che l'autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (sentenza 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-347, punto 14).

51 Si deve rilevare innanzitutto che, dal momento che i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di verificare la propria competenza nel contesto della domanda presentata il 5 ottobre 1992 ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura dello stesso Tribunale, nella causa T-47/92, il detto organo giurisdizionale ha dovuto pronunciarsi, nell'ordinanza 14 dicembre 1992, sul problema della qualità nella quale i ricorrenti agivano.

52 In secondo luogo, non è stato proposto alcun ricorso, né dal signor Manfred Lenz né dai ricorrenti, contro la detta ordinanza. I tre ricorsi oggetto dell'ordinanza impugnata sono stati infatti proposti prima della rinuncia agli atti nella causa T-47/92.

53 In terzo luogo, i tre ricorsi in questione sono diretti a far condannare la Commissione al pagamento dei danni ai ricorrenti. Anche se uno di essi riguarda somme che non erano state chieste nell'ambito della causa T-47/92, questi tre ricorsi riguardano le stesse parti, si fondano sugli stessi fatti e sono relativi allo stesso oggetto della causa T-47/92.

54 Ne consegue che, nel caso specifico, i ricorrenti erano vincolati dai giudizi espressi dal Tribunale nell'ordinanza 14 dicembre 1992 in relazione alla loro qualità per agire dinanzi a tale giudice.

55 Occorre aggiungere che, in ogni caso, il giudizio del Tribunale secondo cui il rapporto di impiego che vincola il dipendente all'istituzione determina del pari la situazione di soggetti che, attraverso l'iscrizione di un dipendente della Comunità, fruiscono della tutela del regime comune in quanto familiari di un dipendente e secondo cui le domande presentate dai ricorrenti non possono essere esaminate al di fuori delle disposizioni dello Statuto, in particolare quelle degli artt. 90 e 91 dello statuto, è fondato.

56 Il secondo motivo deve del pari essere dichiarato manifestamente irricevibile.

57 Di conseguenza, si deve dichiarare l'intero ricorso manifestamente irricevibile, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.

Sulle spese

58 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, a norma dell'art. 122 dello stesso regolamento, l'art. 70 non si applica ai ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado proposte dai dipendenti delle istituzioni. I ricorrenti sono rimasti soccombenti, e vanno quindi condannati alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La signora Erika Lenz e il signor Volker Lenz sono condannati alle spese.

Lussemburgo, 28 novembre 1996.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

J. L. Murray